

Ordinanza del 10 gennaio 2020 – Giudice estensore: Dott. Raffaele Del Porto

Elemento essenziale del c.d. storno di dipendenti, condotta illecita riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2598, c. 1, n. 3), c.c., è l'*animus nocendi*, ossia la finalità di danneggiare l'altrui impresa, elemento da accertarsi in concreto avuto riguardo alle modalità, al numero ed al tipo dei prestatori d'opera stornati, così da verificare il superamento della soglia di normale tollerabilità che normalmente connota la circolazione della forza lavoro nel libero mercato concorrenziale.

Principio espresso nel contesto di un reclamo avverso all'ordinanza che rigettava la richiesta di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere l'inibitoria dell'attività asseritamente illecita dell'impresa che, in thesi, aveva compiuto lo storno di dipendenti.

[Ord. 10.01.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)

Sentenza del 7 gennaio 2020 – Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto

In tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti

conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere – dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato; pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130, n. 4, c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto (conf., *ex multis*, Cass. n. 2436/2018 e Cass. n. 22656/2010).

Con riferimento all'azione ex art. 1669 c.c. va affermata la legittimazione passiva in favore: a) dell'appaltatore, soggetto espressamente contemplato dall'art. 1669 c.c.; b) del progettista e del direttore dei lavori (conf. Cass. n. 17874/2013, secondo cui *“l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione”*); e c) del c.d. “venditore costruttore”, ossia *“il venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull'immobile successivamente alienato opere di ristrutturazione edilizia ovvero interventi manutentivi o*

modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti” e che pertanto “ne risponde nei confronti dell’acquirente ai sensi dell’art. 1669 c.c.” (conf. Cass. n. 18891/2017 e Cass. n. 9370/2013, secondo cui “l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 cod. civ., può essere esercitata anche dall’acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all’appaltatore esecutore dell’opera, gravando sul medesimo venditore l’onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva”).

I principi che regolano la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1667 c.c. per le difformità ed i vizi dell’opera sono applicabili anche nell’ipotesi di responsabilità per la rovina ed i gravi difetti dell’edificio, prevista dall’art. 1669 c.c. e, pertanto, il riconoscimento di tali difetti e l’impegno del costruttore di provvedere alla loro eliminazione – che non richiedono forme determinate e possono, quindi, risultare anche da fatti concludenti desumibili dalle stesse riparazioni eseguite sull’opera realizzata – concretano elementi idonei ad ingenerare un nuovo rapporto di garanzia che, pur restando circoscritto ai difetti che si manifestino in dieci anni dall’originario compimento dell’opera, si sostituisce a quello originario e che, conseguentemente, da un lato impedisce il decorso della prescrizione dell’azione di responsabilità, stabilita in un anno dalla denuncia, in base all’ultimo comma del ricordato art. 1669 c.c. e, dall’altro lato lascia impregiudicata, qualora il difetto – nonostante le riparazioni apportate – riemerga prima che siano decorsi i dieci anni a cui, in applicazione di detta norma, deve restare commisurata la responsabilità del costruttore, la possibilità di fare valere

ulteriormente la garanzia ivi prevista (conf. Cass. n. 4936/1981 e Cass. n. 20853/2009, secondo cui *"in tema di appalto, l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 1669 cod. civ. comincia a decorrere "ex novo" dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizione deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall'esecuzione delle riparazioni"*).

In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità

nelle murature (conf. Cass. 27315/2017, Cass. n. 84/2013 e 20644/2013 secondo cui *"in tema di appalto, l'operatività della garanzia di cui all'art. 1669 cod. civ. si estende anche ai gravi difetti della costruzione che non riguardino il bene principale (come gli appartamenti costruiti), bensì i viali di accesso pedonali al condominio, dovendo essa ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera, senza che abbia rilievo in senso contrario l'esiguità della spesa occorrente per il relativo ripristino"*).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal

condominio che con atto di citazione ha convenuto in giudizio il costruttore, la società venditrice e il progettista e direttore lavori, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni derivanti da vizi o difformità dell'immobile condominiale, consistenti essenzialmente in: distacchi dei rivestimenti lapidei utilizzati nei camminamenti e cortili pedonali; ammaloramento della copertura dell'ingresso pedonale comune; distacchi diffusi degli intonaci dei muretti interni e della recinzione perimetrale; presenza di infiltrazioni diffuse nei controsoffitti dei porticati comuni.

[Sent.-7.1.2020Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 3 gennaio 2020 – Giudice designato: Dott. Stefano Franchioni

In tema di revocatoria fallimentare la cessione del credito (nella specie, per rimborso IVA) in funzione solutoria – quando non sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione ovvero non sia attuata nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla l. 21 febbraio 1991, n. 52 – integra sempre gli estremi di un mezzo anormale di pagamento, indipendentemente dalla certezza di esazione del credito ceduto (Cass. Civ. n. 25284/2013). Qualora la cessione del credito non sia stata prevista *ab origine* come modalità di pagamento, si tratta di una cessione in funzione solutoria capace di rilevare quale mezzo anomalo di estinzione di un debito scaduto ed esigibile.

Nelle fattispecie revocatorie di cui all'art. 67, comma 1, l. fall. sussiste una presunzione *iuris tantum* della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell'*accipiens* convenuto, per cui spetta a quest'ultimo provare la non conoscenza dello stato d'insolvenza (c.d. *inscientia decoctionis*) attraverso la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa (Cass. Civ. n. 23424/2016; Cass. Civ. n. 17998/2009).

Principi espressi in un giudizio di revocatoria fallimentare promosso nei confronti di un professionista che si era reso cessionario pro soluto di un credito IVA vantato dalla società (all'epoca) in bonis, a titolo di parziale pagamento dei propri compensi per attività di "assistenza alla ristrutturazione e riorganizzazione aziendale". Qualificata la cessione del credito quale mezzo non normale di pagamento, si è ritenuto che la parte convenuta non aveva provato l'inscientia decoctionis in quanto si era limitata ad allegare l'assenza di protesti cambiari e di procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari a carico della società poi fallita. A riprova della conoscenza dello stato di insolvenza, si è invece valorizzato il fatto che proprio al professionista era stato conferito mandato per l'attuazione di un progetto di risanamento aziendale e che da un'istanza di fallimento, promossa nei confronti della società e nota al professionista convenuto, risultava l'intervenuta notifica di un decreto ingiuntivo nonché una rilevante esposizione debitoria nei confronti di un ente di credito.

[Sent. 3.1.2020Download](#)

(Massime a cura di Filippo Casini)

Ordinanza del 20 dicembre 2019 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

In tema di società a responsabilità limitata, deve ritenersi esclusa la possibilità di proporre *ante causam* la richiesta cautelare di cui all'art. 2476, comma 3, c.c. (conf., ex *multis*, Trib. Brescia 26.07.2010).

Le motivazioni di detto orientamento sono note e fondate, in primo luogo, sul tenore letterale della norma, ove è previsto che il socio possa “altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori” (connettendo l’iniziativa cautelare di revoca all’esercizio dell’azione di responsabilità), nonché sull’intenzione del legislatore, ricavabile dalla relazione ministeriale illustrativa della riforma di cui al d.lgs. 6/2003, ove si legge (par. 11) che “...da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità”.

Detta interpretazione trova conforto anche in indicazioni di carattere sistematico, quali la presenza nell’ordinamento del diritto societario post riforma di ulteriori ipotesi di provvedimenti cautelari ammissibili esclusivamente in corso di causa: si pensi, ad esempio, al rimedio previsto dall’art. 2378, comma 3, c.c. con riferimento alla sospensione dell’esecuzione della deliberazione assembleare oggetto di impugnazione.

Infine non può essere trascurata la constatazione generale che la portata di un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori, che incide significativamente nella vita di una società di capitali, richiede in capo al giudice un livello adeguato di conoscenza delle ragioni a fondamento dell'azione di responsabilità, ragioni che, di regola, soltanto l'esame dell'atto introduttivo del giudizio di merito (anche se affidato alla cognizione arbitrale) può consentire di conoscere.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. dal socio di minoranza di una società a responsabilità limitata contro i componenti dell'organo amministrativo, con cui chiedeva al Tribunale di disporsi in via cautelare la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c.

A sostegno della domanda il ricorrente esponeva la sussistenza di gravi irregolarità gestorie e, in particolare, la violazione dell'art. 2359-quinquies c.c., commessa nell'ambito di una operazione di conferimento di ramo d'azienda a favore della controllante, deliberata dall'assemblea della società.

In punto di periculum in mora, il ricorrente lamentava la persistente reiterazione da parte dell'organo di amministrazione di condotte volte al "drenaggio di risorse a favore della controllante", condotte che il provvedimento cautelare richiesto sarebbe stato idoneo ad impedire "nelle more delle promuovende azioni di merito" aventi a oggetto, tra l'altro, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori medesimi.

Gli amministratori resistenti, costituitisi, eccepivano preliminarmente l'inammissibilità della revoca ante causam degli amministratori di società a responsabilità limitata e l'inammissibilità del ricorso per difetto di residualità e strumentalità, nonché per l'omessa allegazione degli elementi costitutivi della prospettata azione di merito, sotto il

profilo della ricostruzione del danno.

[Ord. 20.12.2019Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 20 dicembre 2019 – Presidente: Dott.ssa Alessia Busato – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Sotto

il profilo oggettivo, integra gli elementi costitutivi del reato di bancarotta

fraudolenta per distrazione ex art. 216 l.fall. il prelievo da parte

dell'amministratore di somme dalle casse sociali privo di adeguata

giustificazione e/o per finalità estranee allo scopo sociale. Tale

comportamento si pone in contrasto con gli interessi della società fallita e

dell'intera massa dei creditori, consistendo nell'appropriazione di parte delle

risorse sociali, distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei

creditori (conf. Cass. pen. n. 30105/2018; Cass. n. 49509/2017; Cass. n.

50836/2016).

Ai

fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per
distrazione ex
art. 216 l.fall. si deve escludere la necessità di un nesso
causale tra i fatti
di distrazione e il successivo fallimento, ritenendosi
sufficiente che l'agente
abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone
le risorse ad
impieghi estranei alla sua attività. Pertanto, una volta
intervenuta la
dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono
rilievo anche se
siano stati commessi quando ancora l'impresa non versava in
condizioni di
insolvenza.

Ai

fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per
distrazione ex
art 216 l.fall. né la previsione dell'insolvenza come effetto
necessario,
possibile o probabile, dell'atto dispositivo, né la percezione
della sua
preesistenza nel momento del compimento dell'atto sono
condizioni essenziali ai
fini dell'antigiuridicità penale della condotta.

La

natura di reato di pericolo del delitto di bancarotta
fraudolenta per
distrazione ex art 216 l.fall. rende irrilevante che al
momento della
consumazione l'agente non avesse consapevolezza dello stato
d'insolvenza
dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato.
L'offesa penalmente

rilevante è conseguente anche alla mera esposizione dell'interesse protetto alla probabilità di lesione, onde la penale responsabilità sussiste non soltanto in presenza di un danno attuale ai creditori, ma anche nella situazione di messa in pericolo dei loro interessi (Cass. pen. n. 44933/2011).

L'elemento

psicologico richiesto ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta

fraudolenta per distrazione ex art 216 l.fall. è il dolo generico

rappresentato dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale una

destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Pertanto, la rappresentazione e la volontà dell'agente devono inerire la *deminutio*

patrimonii, dovendo l'imprenditore considerarsi sempre tenuto ad evitare

l'assunzione di condotte tali da esporre a possibile pregiudizio i propri

creditori, nel senso di astenersi da comportamenti che comportino una

diminuzione patrimoniale senza trovare giustificazione nella fisiologica

gestione dell'impresa (conf. Cass. n. 9710/2019).

La

qualifica soggettiva di mero socio non esclude la configurabilità della

bancarotta per distrazione ex art. 216 l.fall. in concorso con l'amministratore, laddove emerga la prova che la condotta depauperativa (

nel caso di specie, appropriazione di somme di denaro dal

*conto corrente della
società e impiego delle stesse per finalità estranee allo
scopo sociale)
sia stata realizzata con la consapevolezza e l'avallo
dell'amministratore
predetto.*

*In
tal caso il dolo del concorrente "extraneus" è configurabile
ogniquale volta egli apporta un contributo causale volontario al
depauperamento
del patrimonio sociale, non essendo richiesta la
consapevolezza dello stato di
dissesto della società (Cass. pen. n. 54291/2017; Cass. pen.
n. 38731/2017;
Cass. pen. n. 12414/2016).*

*Il
più lungo termine di prescrizione previsto per l'illecito
penale trova
applicazione ex art 2947, 3° co., c.c. anche alla
responsabilità di
natura contrattuale ex art. 2476, 1° co., c.c., oltre a
quella di natura
extracontrattuale (conf. Cass. n. 16314/2017).*

Principi

*espressi nell'ambito di una azione ex art. 146 l.fall.
promossa dal curatore
nei confronti dei soci e degli amministratori della società
fallita al fine di
ottenere, previo accertamento incidenter tantum
della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per
distrazione ex
art. 216 l.fall., la condanna al risarcimento danni cagionati
alla società
medesima e ai creditori sociali.*

Sentenza del 28 novembre 2019, n. 19492 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai

fini della valutazione della validità e dell'efficacia di un contratto qualificato come "appendice integrativa di versamento", che si riferisce ad una polizza assicurativo-finanziaria sottoscritta in precedenza, non rileva l'assenza della previsione del diritto di recesso previsto dal comma 6 dell'art 30 t.u.f., trattandosi di un'appendice volta non alla sottoscrizione di un nuovo prodotto, ma unicamente alla corresponsione di un versamento aggiuntivo che si limita a modificare l'ammontare del premio complessivo previsto nella polizza già sottoscritta. La convenienza dell'investimento viene solitamente valutata dal risparmiatore, nei suoi profili essenziali, al momento della sottoscrizione della polizza, non sussistendo dunque, in questa ipotesi, margine per un ripensamento alla base di un eventuale recesso.

Un contratto finanziario (nella fattispecie un' "appendice integrativa di versamento" riferita ad una polizza assicurativo-finanziaria sottoscritta in precedenza) non può essere annullato ex art. 428 c.c. in assenza di un grave pregiudizio per l'autore e della mala fede dell'altro contraente.

Principi

espressi nel contesto di una azione volta ad accertare l'invalidità o l'inefficacia dell'appendice di una polizza assicurativo-finanziaria avente ad oggetto la corresponsione di un versamento aggiuntivo finalizzato ad aumentare l'ammontare del premio complessivo della polizza già sottoscritta e, conseguentemente, la responsabilità del promotore finanziario per violazione dei doveri professionali.

[Sent. 28.11.2019Download](#)

(Massima

a cura di Giorgio Peli)

**Sentenza del 21 novembre 2019
– Giudice estensore: Dott.**

Lorenzo Lentini

L'atteggiarsi del rischio (finanziario) di cambio tra valute, qualora non sia espressamente disciplinato nel regolamento contrattuale, è dinamica che attiene tutt'al più alla sfera dei motivi del contrarre, risolvendosi in un'errata personale valutazione economica della quale ciascuno dei contraenti si assume il rischio e, pertanto, non è idonea a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto.

Principio espresso nel contesto di un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a seguito del parziale inadempimento di una transazione avente per oggetto gli obblighi derivanti da un contratto di leasing.

[Sent. 21.11.2019Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

Sentenza del 20 novembre 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

Il regime del credito
derivante dalla condanna alla rifusione delle spese legali,
contenuta in una
sentenza successiva all'ammissione al concordato preventivo,
ma relativa ad un
giudizio introdotto anteriormente, va determinato sul rilievo
che tale condanna
trova causa in fatti generatori accaduti in precedenza. Di
conseguenza, la

condanna alle spese di lite deve essere fatta risalire ad un momento antecedente alla sua emissione, in quanto essa trae origine in fatti costitutivi (l'azione o la resistenza in giudizio) anteriori. Pertanto, il credito da spese legali vantato dalla parte vittoriosa può essere considerato anteriore all'apertura della procedura, poiché lo stesso, seppur contenuto in una pronuncia giudiziale successiva al decreto di ammissione al concordato, trova il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca precedente, con conseguente attribuzione del rango concorsuale a tale credito.

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva accertato la natura prededucibile del credito sorto in conseguenza dell'emissione della sentenza precedentemente resa tra le parti. Avverso detta ordinanza, la società ha proposto appello chiedendone la totale riforma.

[Sent. 20.11.2019Download](#)

(Massima a cura di
Marika Lombardi)

Sentenza del 26 ottobre 2019

– Giudice designato: Dott. Stefano Franchioni

La *ratio* della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l. fall. è quella di tutelare la *par condicio creditorum* attraverso la ricostituzione del patrimonio dell'impresa, eventualmente depauperato nel periodo antecedente al fallimento.

Con l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. (che esclude dalla revocatoria "*i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso*") si è inteso evitare che l'impresa in difficoltà si potesse trovare in una situazione di "isolamento" e paralisi, ma ciò limitatamente ai beni e servizi strumentali all'esercizio dell'ordinaria attività tipica, non potendosi estendere l'esenzione ad ogni pagamento tempestivamente effettuato con mezzi normali per qualsivoglia obbligazione contratta dall'imprenditore.

Con l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. (che esclude dalla revocatoria "*i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito*") si è inteso tutelare, oltre ai dipendenti, i creditori privilegiati per prestazioni di lavoro rese personalmente con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai professionisti ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., agli agenti ex art. 2751-bis, comma 1, n. 3, c.c. (per questi ultimi è possibile sostenere anche l'applicabilità della lett. a), nonché ai lavoratori parasubordinati.

La conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, rilevante ai fini della revocatoria ex art. 67,

comma 2, l. fall., deve sì essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (*ex multis*, Cass. Civ. n. 3854/2019).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da un fallimento nei confronti di un fornitore per ottenere la revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall. di un pagamento eseguito nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento. Parte convenuta aveva eccepito la non revocabilità del pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) e f), l. fall.

Si è esclusa l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. atteso che il servizio fornito dalla convenuta (analisi di eventuali anomalie nei contratti di leasing e finanziamento) era estraneo all'ordinaria attività della società poi fallita (commercio di calzature sanitarie e prodotti accessori) con la conseguenza che il relativo pagamento non poteva essere ritenuto irrevocabile ai sensi della disposizione invocata per il solo fatto di essere stato effettuato nei termini e tramite bonifico bancario.

Si è altresì esclusa l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. atteso che parte convenuta (società per azioni) con cui la società fallita era entrata in contatto per la prima volta in prossimità del fallimento e che per sua stessa ammissione si è avvalsa di soggetti esterni per l'espletamento dell'incarico, non poteva essere considerata un "collaboratore" della fallita ai sensi della richiamata disposizione.

Sulla scorta di dichiarazioni testimoniali e dalle informazioni riportate negli appunti scritti da una collaboratrice esterna della società convenuta (e a questa trasmessi) si è ritenuta accertata la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita.

Sentenza dell'8 ottobre 2019 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

La competenza in tema di azione revocatoria ordinaria si determina in relazione al credito cautelato con tale azione (conf. Cass. n. 5402/2004).

Costituisce una condotta che rivela un'inescusabile negligenza del liquidatore e determina un chiaro danno per i creditori sociali, ai quali sono stati sottratti i beni (o il loro ricavato) destinati alla loro soddisfazione, l'alienazione della gran parte dei beni strumentali della società in liquidazione e la contestuale, immediata e inspiegabile rinuncia, da parte del liquidatore, del credito nei confronti della società acquirente.

In tema di azione revocatoria, sono soggetti a revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, ove sia provato il carattere fraudolento del negozio con il quale il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo, indipendentemente da un'apposita domanda volta a far dichiarare l'inefficacia del contratto preliminare.

Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile

quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la sussistenza del presupposto dell'“*eventus damni*” per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (conf. Cass. n. 15215/2018).

Principi espressi in accoglimento parziale dell'azione volta ad ottenere la condanna del liquidatore di s.r.l nonché la declaratoria di revoca dell'atto di alienazione dei beni da parte del liquidatore alla moglie, in attuazione degli accordi contenuti nel verbale di separazione.

L'attore lamentava di aver maturato un credito nei confronti della società e che, dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo, le parti avevano concordato lo stralcio del credito garantito da cambiali con scadenza mensile, titoli che a loro volta non erano più stati soddisfatti.

[Sent. 08.10.2019Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)